

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sez. XI - Dott. Bondi– R.G. n. 45278/2010**

nella causa

di Naki s.r.l. e della Naguza s.a.s. con l'Avv. Claudio Santarelli

- attrici -

contro

UPS s.r.l., con l'avv. Fabio M. Scaravilli

- convenuta -

**Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.**

**per Naki s.r.l. e Naguza s.a.s**

Con riferimento al termine concesso dal Sig. Giudice per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., si rileva quanto segue

In primo luogo si contestano e si risponde in breve alle eccezioni avversarie.

**1.- Sulle eccezioni preliminari**

**a) presunta decadenza delle attrici**

L'eccezione è del tutto infondata e non pare nemmeno suffragata da alcun elemento di diritto. Francamente appare semplicemente come una eccezione di stile posto che l'art. 183 c.p.c. indica proprio la riprecisazione delle domande e conclusioni quale compito principale ed inoltre non si comprende quale sia il significato della eccezione avversaria per la sua palese genericità.

**b) presunta carenza di legittimazione attiva**

Anche sotto questo profilo l'eccezione è del tutto infondata ed inficiata da palese genericità. Sia Naki srl che Naguza sas hanno provato di essere parti attive nel rapporto con UPS dal 2003 fino al 2010 per stessa ammissione della documentazione ex adverso prodotta.